

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GIOVANI AVVENTURIERI APS"

L'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione, ha sede legale nel comune di Camisano Vicentino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, è apartitica e confessionale, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'Ente intende esercitare, in via principale, attività di interesse generale, in conformità all'art.5 del decreto legislativo 117/17, con il seguente obiettivo:

Consentire ai propri associati, e ai cittadini in genere, l'ideazione e la partecipazione ad eventi ludici e ricreativi che consentano di fruire di momenti di condivisione migliorando, ove possibile, il senso di benessere e di appartenenza, sia per adulti che per bambini.

Le attività sono riconducibili alla lettera "I":

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle normative in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GIOVANI AVVENTURIERI APS"

L'Ente APS avrà sede nella sede denominata, in via autonoma e sarà spendibile, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'associazione, ha sede legale nel comune di Camisano Vicentino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di dare comunicazione ad altri uffici competenti. L'eventuale richiesta di deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvare con la maggioranza qualificata utile a modificare il presente Statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, è aperta a contestazioni, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117 e degli atti, delle relative norme di attuazione della legge regionale e del primo regolamento dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati. L'associazione, esse contribuisce la regola fondamentale di compatibilità dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole del contratto e secondo i criteri dell'articolo 11 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

Per il perseguimento del proprio scopo istituzionale e nell'interesse di agire a favore delle attività, l'Ente intende esercitare, in via prioritaria, attività di interesse generale, in conformità all'art. 2 del decreto legislativo 117/17, con il seguente obiettivo:

Consentire al proprio associato, e ai cittadini in genere, l'adesione e la partecipazione ad eventi ludici e ricreativi che consentano di farne il momento di condivisione organizzando, ove possibile, il senso di benessere e di appartenenza, alla per sé, che per bambini.

Le attività sono riconducibili alla lettera "I".

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'attività di interesse generale è svolta in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obiettivo primariamente indicato si potrà concretizzare nello svolgimento delle seguenti azioni:

organizzazione di eventi culturali tesi a favorire il coinvolgimento della comunità generando momenti di forte socializzazione;

organizzazione e costruzione di carri allegorici e conseguente partecipazione a sfilate nel periodo di carnevale.

Si evidenzia come le attività ludiche siano esse stesse uno strumento per creare un gruppo omogeneo ed unito senza distinzione di razza, sesso ed età che consenta di trascorrere, in serenità, momenti di unione e di partecipazione che contribuisce anche ad abbattere barriere sociali e costruire legami.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività di interesse generale può essere svolta, anche in collaborazione con altri soggetti.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
indicare attività, anche educative, di promozione e diffusione della cultura e della tecnica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'attività di interesse generale è svolta in favore degli associati, loro familiari e di terzi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obiettivo primario è indicato al punto
concretizzare nello svolgimento delle seguenti attività:

organizzazione di eventi culturali per favorire il coinvolgimento della comunità generando
momenti di forte socializzazione;

organizzazione e costruzione di campeggi e iniziative di volontariato a sostegno del periodo di
canicolas.

Si evidenzia come le attività indicate siano svolte allo stesso tempo per creare un gruppo
omogeneo ed unitario, di persone di varia estrazione, sesso ed età che consenta di lavorare, in serenità,
momenti di incontro e di partecipazione che contribuiscono anche ad abbattere barriere sociali e
costituiscono legami.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a questa ultima, secondo criteri e
limiti definiti dall'apposito Documento ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo
di amministrazione che ne determina il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi,
nella relazione di missione e nella relazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i destinatari e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività di interesse generale può essere svolta, anche in collaborazione con altri soggetti,
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i destinatari e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Ammissioni)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che, in relazione alla finalità e agli scopi associativi e
si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

In caso di soci minoritari gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità
gestionale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo
richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse ridursi al di sotto
del minimo richiesto, l'associazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro
unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda
dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con i finalità perseguite e le attività
d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli
associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato
entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza
si proceda l'assunzione in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ferma restando la durata di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intransmissibile, non rinunciabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota sociale, se previsto;
- denunciare i fatti che danno luogo ai sensi dell'art. 24 del Codice del terzo settore;
- e i doveri di:
- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare, se previsto, la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

Il volontariato svolge la propria attività in favore della comunità e dei bene comuni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche di natura esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e può aver effetto in qualsiasi momento dell'interesse. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata immediatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della deliberazione.



ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene per iscritto al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera su esclusione degli associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ART. 10
(Gli organi sociali)

- Sono organi dell'associazione:
- Assemblée degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, se prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare uno ad un massimo di tre associati.

Gli associati minoritari esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità generale.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal consiglio di amministrazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'ordine, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene per iscritto al recapito riservato dai libri degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono pareri, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal vicepresidente e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

- L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera su esclusione degli associati;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50+1 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari compreso tra 5 e 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento del lavoro assembleare;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e la quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di amministratori fissi 3 e 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Ogni amministratore dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione affidando alla lista del non eletto. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inaspettata, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione escono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengano a mancare contemporaneamente più amministratori, l'organo di amministrazione in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea.



- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell'associazione e il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresentando legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione organizzativa in tutti i casi in cui è impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- d) il registro del volontariato, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.



Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 23 (Convenzioni)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

(Bilancio sociale)

ART. 22

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale, decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ART. 21 (Bilancio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita al sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio complessivo di eventuali riserve, fondi, riserve, entrate comuni o denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di perseguimento dell'attività di interesse generale.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilità del patrimonio)

ART. 20

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

(I beni)

ART. 19

Ogni attività o attività annessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

attività di raccolta fondi;

rendite patrimoniali;

donazioni e lasciti testamentari;

contributi pubblici e privati;

quote associative;

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 04/03/2025
al N° 379 priv. 3° serie 200,00 €

IL FUNZIONARIO (*)
Alberto D. Silvestre
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti adottati dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione del volontario)

I volontari che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i soci possono far valere i loro diritti sul fondo comune delle obbligazioni assunte separatamente, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'associazione stessa.

ART. 28

(Gestione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30

L'acronimo EPS potrà essere inserito nella denominazione, in via subordinata e senza spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nelle corrispondenze e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.